

concrete per l'esecuzione di opere pubbliche, stabilendo al riguardo le seguenti condizioni:

a) saggio d'interesse: 6%;

b) diritto di commissione: 1% una volta tanto;

c) ammortamento: anni 35,

d) erogazione in un sessennio.

Con successiva deliberazione del 27 marzo 1936 - XI, l'On. Consiglio consentiva a che il suddetto mutuo fosse erogato in un quinquennio, anziché in un sessennio.

Il Governatorato ha ora chiesto che la erogazione della somma del mutuo venga effettuata a partire dal 1° gennaio 1939, per essere completata entro il 30 giugno 1942.

Tenuto presente che il quinquennio stabilito dall'On. Consiglio doveva, logicamente, avere inizio col 1° gennaio 1937, e che quindi l'intero mutuo avrebbe dovuto essere erogato entro il 1941, il Direttore Generale ritiene che la domanda del Governatorato possa essere accolta.

Il Governatorato ha inoltre richiesto che allo stipulando contratto di mutuo venga anche allegato l'estratto della deliberazione formale adottata dall'On. Consiglio per la concessione del mutuo stesso.